

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 73

(FINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA)

1. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA

7163 RUBRICA N. 26 - PROGRAMMA 0. 7. 2 - 2.1.243.3.10.28. -

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL' "AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA SpA " PER L' ACQUISIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E L' APPRONTAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI INNOVAZIONE NELLE AREE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

ART. 9 L. 11.11.1982 N. 828 , ART. 2 , COMMA 2, LETTERA A), L.R. 31.10.1987 N. 36 COME SOSTITUITO DA ART. 5 L.R. 7.8.1989 N. 16

CD 1995	--
1996	1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	1.500.000.000

2. LA SPESA AUTORIZZATA DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA È RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA

8961 RUBRICA N. 30 - PROGRAMMA 4. 1. 2 - 2.1.280.5.12.32. -

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE E LA RINASCITA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

CD 1995	--
1996	-1.500.000.000
1997	--
1998	--
TOTALE	-1.500.000.000